SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI OLEGGIO, MARANO TICINO, MEZZOMERICO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L. R. 01/12/2008 N. 32, MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI OLEGGIO QUALE COMUNE CAPOFILA.

****

L'anno duemila 20__, addì _____ del mese di _____ (___/__/____) in Oleggio tra i Sigg.ri:

Baldassini Andrea, Sindaco pro tempore presso il Comune di Oleggio, via Novara 5 C.F. 00165200031, che sottoscrive in attuazione di deliberazione di C.C. nr. __ del __/__/____;

Merli Franco, Sindaco pro tempore presso il Comune di Marano Ticino, via Sempione 42 C.F. 00280280033, che sottoscrive in attuazione di deliberazione di C.C. nr. __ del __/__/____;

Mattachini Pietro, Sindaco pro tempore presso il Comune di Mezzomerico, via S.Maria 12 C.F. 80009210032 che sottoscrive in attuazione di deliberazione di C.C. nr. __ del __/__/____;

PREMESSO

— che l'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto Legislativi., ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le Regioni;

— che la Regione Piemonte, con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

— che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, alle quali dovranno uniformarsi i Comuni al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

— che la Regione Piemonte, con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra Enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;

— che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio, gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

— che i Comuni summenzionati intendono delegare al Comune di Oleggio le funzioni di capofila.

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di **Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico** attuano in forma associata le funzioni concernenti la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art.4 della L.R. n° 32/2008.

2. Al Comune di Oleggio, in qualità di Comune capofila della convenzione, spetta, mediante l'approvazione di specifico regolamento, la disciplina relativa alla composizione della Commissione per il paesaggio e la disciplina delle relative modalità di funzionamento.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione, saranno predisposti ed assunti in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati dal Comune capofila.

2. In relazione alla gestione del servizio associato i singoli Comuni prevederanno nel proprio bilancio l'idonea spesa per il funzionamento del servizio associato e vi daranno attuazione assumendo tutti i provvedimenti conseguentemente necessari.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.

3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 5, comma 2.

ART. 5 – ADESIONE, RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. È facoltà degli Enti convenzionati valutare, in qualsiasi momento, l'adesione alla presente convenzione di altri Comuni, previa richiesta al Comune Capofila, le nuove adesioni dovranno essere approvate ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo.

2. Gli Enti stipulanti altresì convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

3. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata, oppure mezzo PEC, al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno sei mesi.

4. Il recesso avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

5. Il Comune recedente resta obbligato alla corresponsione di una somma proporzionata al servizio fruito, determinato in relazione:

a) agli investimenti effettuati per il funzionamento del servizio delegato.

b) alla dotazione organica attivata per lo svolgimento dei compiti connessi al servizio delegato.

6. La quantificazione del servizio fruito dovrà risultare da una congrua istruttoria da approvarsi da parte degli Enti convenzionati.

7. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 6 – DECORRENZA

1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo.

ART. 7 – MEZZI FINANZIARI

1. Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento della presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al Comune capofila, quantificato in € 3.000,00= annui, da ripartirsi sulla base degli abitanti residenti al 31/12/2024. Eventuali successive adesioni da parte di altre Amministrazioni ovvero recessi da parte di aderenti comporteranno la revisione finanziaria della presente convenzione.

2. Il Comune capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato di cui all'art. 1, iscrivendo i relativi importi nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione, riaddebitandoli proporzionalmente, in relazione al numero di abitanti residenti nei singoli Comuni associati.

3. Gli altri Enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota da trasferire al Comune capofila.

4. I trasferimenti sono effettuati con le seguenti modalità:

a) il 50% della quota preventivata entro il mese di agosto;

b) il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto generale.

ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. Il Comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento del servizio, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, i restanti comuni associati diffidano a provvedervi entro novanta giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. Il presente atto sarà redatto sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Sindaci dei Comuni di:

Marano Ticino .....

Mezzomerico .....

Oleggio .....